

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

Emanato con D.R. 3676 del 13/07/2001

successivamente integrato dai DD.RR. 576, 2992, 3219, 4418 e 4459 del 2003.

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente Regolamento detta, ai sensi del D.M. 3.11.1999, n. 509, le regole generali che disciplinano le attività didattiche svolte dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (di seguito anche denominata S.U.N.).

2. Nel presente Regolamento i termini:

- a) Corsi di Studio;
- b) Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
- c) Titoli di Studio;
- d) Aree omogenee;
- e) Classe di appartenenza dei Corsi di Studio;
- f) Settori scientifico – disciplinari;
- g) Credito formativo universitario;
- h) Obiettivi formativi;
- i) Ordinamento didattico di un corso;
- j) Attività formativa;
- k) Curriculum;
- l) Decreti d'area

hanno la stessa definizione di quella introdotta nel Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica degli Atenei pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000 (RGAD) e dai Decreti del M.U.R.S.T. recanti la Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree Specialistiche universitarie.

TITOLO I (STRUTTURE DIDATTICHE)

Art. 2 (Strutture Didattiche, Organi e Regolamenti)

1. Sono strutture didattiche della S.U.N.:

- a) Le Facoltà;
- b) I Corsi di Laurea (di seguito denominati anche Corsi di Studio);
- c) I Corsi di Laurea Specialistica (di seguito denominati anche Corsi di Studio);
- d) Le Scuole di Specializzazione;
- e) I Dottorati di Ricerca;
- f) Le Strutture Didattiche Speciali, comprese quelle che erogano servizi didattici integrativi.

Sulla base di appositi accordi o convenzioni, possono inoltre essere attivate Strutture Didattiche Interfacoltà ed Interateneo. Rientrano in tale genere di Strutture Didattiche i Corsi di Studio Interfacoltà ed i Corsi di Studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani o esteri (Corsi di Studio Interuniversitari, Scuole

Interateneo di Specializzazione, Dottorati di Ricerca consorziati, ecc.).

2. Ciascuna Struttura Didattica è retta da un Consiglio o da un Collegio didattico costituito da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da altre eventuali rappresentanze così come determinato dallo Statuto della S.U.N. o dal Regolamento di Struttura Didattica. Il Consiglio o il Collegio sono retti rispettivamente da un Presidente o da un Coordinatore.

3. Gli organi collegiali delle Strutture didattiche individuano, in armonia con i rispettivi regolamenti, il soggetto (Struttura o singola persona) responsabile di ciascuna attività di propria competenza.

4. La S.U.N. assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte mediante affissione all'Albo delle strutture competenti, nonché mediante altre forme e strumenti che si riterranno di volta in volta opportuni, ivi compreso il sito Web di Ateneo o delle Strutture interessate.

5. Ogni Struttura Didattica adotta un proprio Regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente ordinamento.

I Regolamenti delle Strutture Didattiche ed eventuali modifiche e integrazioni sono emanati con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta delle Strutture Didattiche interessate e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 11, co. 4 del D.M. 509/99, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Essi entrano in vigore dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione salvo eccezioni motivate da ragioni d'interesse degli studi.

I Regolamenti Didattici di Facoltà incorporano i Regolamenti e gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio ad essa afferenti anche se non emanati contestualmente.

Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica devono comunque essere conformi al Regolamento didattico di Ateneo ed approvati con le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 3 (Le Facoltà ed i Consigli di Facoltà)

1. Il Senato Accademico delibera sul numero e la denominazione delle Facoltà conformemente alla normativa vigente.

2. La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

3. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà.

I Consigli di Facoltà assicurano il coordinamento e l'armonizzazione degli obiettivi formativi propri di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le Strutture Didattiche attivate al suo interno.

I Regolamenti di Facoltà disciplinano, tra l'altro, le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è invitato a deliberare, in particolare:

a) sul calendario didattico e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in semestri o altri periodi didattici;

b) sulla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, entro i termini di massima fissati dalla Legge e dal presente Regolamento di Ateneo, in relazione agli impegni didattici che li vedono coinvolti ed ad impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;

c) sulla compilazione del manifesto didattico di Facoltà;

d) sulla composizione delle Commissioni di Facoltà per il monitoraggio dell'offerta

didattica;

e) sulla istituzione ed attivazione dei Corsi di studio;

f) sull'attivazione, proposta dalle Strutture Didattiche interne, di moduli didattici di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;

g) sull'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposta dai Consigli di Classe;

h) sull'organizzazione delle attività didattiche e formative di ogni tipo dei diversi corsi di studio ad essa afferenti;

i) sulle proposte di copertura di posti di professori di ruolo di prima e di seconda fascia nonché di ricercatori, sentiti i Dipartimenti interessati;

l) sui progetti di attività di orientamento e tutorato;

m) sulle proposte di attivazione ed organizzazione dei Servizi didattici integrativi.

4. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside che svolge le funzioni previste dal Regolamento Didattico di Facoltà. Tali funzioni possono essere in parte delegate a professori e ricercatori della Facoltà, tra i quali il Preside può altresì nominare suoi rappresentanti in seno alle Commissioni didattiche paritetiche e in altre Commissioni. Compete in ogni caso al Preside:

a) verificare, nei modi, nei tempi e secondo le procedure da lui ritenute più opportune, lo svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale obbligatori da parte dei professori e dei ricercatori della Facoltà e la corretta compilazione dei registri didattici personali;

b) autorizzare le assenze motivate dei professori e dei ricercatori e provvedere, d'intesa con il Consiglio di Facoltà, alla loro eventuale sostituzione temporanea per il regolare svolgimento dell'attività didattica o concordare con i docenti eventuali forme di recupero.

5. Ai fini del coordinamento delle Strutture didattiche, il Preside o suo delegato partecipa ai Consigli dei Corsi di Studio.

6. Alle Facoltà è demandata la regolamentazione dei percorsi rallentati degli studenti a tempo parziale o impossibilitati a condizioni economiche perequate secondo i principi approvati dal Senato Accademico.

Art. 4 (I Corsi di Studio ed i Consigli dei Corsi di Studio)

1. I Corsi di Studio possono essere istituiti e attivati o presso singole Facoltà (Corsi di Studio di Facoltà) o in accordo tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio Interfacoltà) o in convenzione o consorzio tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio Interfacoltà ed Interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento.

2. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia, da tutti i ricercatori e da tutti i docenti a contratto comunque incaricati dalla Facoltà di svolgere l'attività didattica contemplata dal relativo Ordinamento didattico.

Il Consiglio di Corso svolge i seguenti compiti:

a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza l'Ordinamento didattico del Corso comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli

obiettivi formativi qualificanti indicati dai Decreti Ministeriali per la corrispondente Classe;

- b) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero di debiti formativi;
- c) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
- d) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, quelle relative alla mobilità studentesca e quelle relative al riconoscimento degli studi compiuti all'estero ed ai titoli di studio conseguiti all'estero;
- e) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo in tutti i casi in cui sia prevista e richiesta l'abbreviazione di corso;
- f) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti nel tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali proponendone l'annullamento o la riduzione al Consiglio di Facoltà;
- g) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dalla S.U.N. proponendole all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- h) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'Ordinamento;
- i) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento didattico e ne propone annualmente le modifiche e le precisazioni al Consiglio di Classe;
- l) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- m) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
- n) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con una attenta regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- o) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'ordinamento;
- p) indice almeno una riunione all'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione all'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica.

3. Il Consiglio di Corso è presieduto da un Presidente, eletto in base al Regolamento didattico di Corso di Studio tra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona in Consiglio di Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

4. L'organizzazione e le attività svolte dai Corsi di Studio sono disciplinate da appositi Regolamenti che prevedono la disciplina degli aspetti organizzativi del Corso di Studi quale Struttura Didattica e l'Ordinamento Didattico del Corso di Studio.

Quest'ultimo contempla almeno:

- a) La denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, con l'indicazione della Classe di appartenenza;
- b) Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio, le modalità di verifica delle stesse, le forme di assolvimento dei debiti formativi derivanti dalle carenze riscontrate a seguito della verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studi;
- c) I curricula offerti agli studenti e le modalità di presentazione, ove previsto, dei curricula individuali;
- d) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula ovvero l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli e tipologie didattiche, nonché delle altre attività formative;
- e) Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- f) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 1 del D.M. 3.11.1999, n. 509, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- g) La regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione Europea;
- h) La tipologia sia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) Le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove per la verifica del profitto nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (per il conseguimento della laurea specialistica gli ordinamenti didattici prevederanno la presentazione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore);
- j) Le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- k) L'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- l) I limiti delle possibilità dell'iscrizione nella qualità di fuori corso;
- m) Le forme di orientamento e di tutorato;
- n) Le modalità di frequenza per gli studenti disabili, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
- o) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- p) Le modalità di individuazione, per ogni attività, della Struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.

Le disposizioni degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito entro il termine di 30 giorni, il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole, la Deliberazione è rimessa al Senato Accademico.

In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli dei Corsi di Studio, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di

Studio possono prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei di una stessa Regione per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

5. La S.U.N. assicura almeno ogni tre anni la revisione dei Corsi di Studio attivati nell'Ateneo e dei relativi Ordinamenti Didattici, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

TITOLO II (OFFERTA DIDATTICA)

Art. 5 (Offerta didattica di base: Tipologia dei Titoli conferibili e relativi Corsi di Studio)

1. La S.U.N. rilascia, a conclusione dei Corsi di Studio di cui al comma 2 del presente articolo, i seguenti titoli:

- a) Laurea (L);
- b) Laurea Specialistica (LS);
- c) Diploma di Specializzazione (DS);
- d) Dottorato di ricerca (DdR);
- e) Master Universitario di primo e secondo livello (MU1 e MU2).

2. I Corsi di Studio aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, stabiliti dai Decreti di area emanati dal Ministero, sono raggruppati in Classi e contrassegnati da denominazioni particolari indicative delle specifiche competenze professionali e scientifiche, deliberate, su proposta delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico. Tali denominazioni vengono indicate sul titolo di studio corrispondente accanto all'indicazione numerica della Classe di appartenenza. I titoli di studio dello stesso livello conseguiti al termine dei Corsi di Studio appartenenti alla stessa Classe hanno i medesimi effetti di legge. In ogni caso, le denominazioni dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica, adottati con le procedure previste dalla legge vigente, saranno conformi al Regolamento Didattico di Ateneo. Inoltre l'istituzione di un Corso di Laurea Specialistica seguirà le modalità previste dalla legge.

3. La S.U.N., sulla base di apposite convenzioni, può anche rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri. La Convenzione prevede il numero di crediti che lo studente è tenuto ad acquisire presso ciascuno degli Atenei convenzionati. Il titolo di studio è rilasciato dal Rettore della S.U.N. e, se previsto dalla convenzione, congiuntamente con i Rettori degli Atenei interessati.

4. Le attivazioni e/o le disattivazioni dei Corsi di Studio istituiti presso la S.U.N. avvengono con autonome deliberazioni dell'Ateneo, che saranno poi comunicate al M.U.R.S.T. Nel caso di disattivazioni la S.U.N. assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà degli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.

Di seguito si riporta la tipologia dei Corsi di Studio al termine dei quali la S.U.N. rilascia i titoli di studio di cui al comma 1 del presente articolo e la descrizione delle caratteristiche minime degli stessi.

A) CORSI DI LAUREA

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza dei metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea attivato presso la S.U.N. occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla S.U.N. nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. E' richiesto altresì, il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per le minoranze linguistiche.
5. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la S.U.N., nonché sulla base di specifiche convenzioni presso altre Università.

B) CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

1. L'istituzione di un Corso di Laurea Specialistica, adottata conformemente alle modalità di legge, è subordinata alla condizione di aver attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum (crediti) integralmente riconosciuto per l'accesso al Corso di Laurea Specialistica.
2. Il Corso di Laurea Specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Specialistica occorre essere in possesso della Laurea o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla S.U.N. nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. Nel caso di Corsi di Laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre altresì il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per tali corsi titoli universitari di primo livello, appositi DD.MM., possono prevedere l'accesso con il possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale.
4. Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Corso di Laurea Specialistica con l'eccezione dei corsi di studio regolati da normative dell'U.E. che non prevedano per tali corsi titoli universitari di I livello.
5. La durata normale dei Corsi di Laurea Specialistica è di ulteriori due anni dopo la

Laurea.

C) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione per il quale non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre essere in possesso almeno della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla S.U.N. nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. Con appositi DD.MM. saranno stabiliti requisiti specifici di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il Diploma di Specializzazione sarà stabilito con appositi DD.MM., e sarà compreso tra 300 e 360 – ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione, salve diverse disposizioni stabilite da leggi o direttive dell'U.E.
5. La durata normale dei Corsi di Specializzazione sarà definita dagli ordinamenti didattici dei rispettivi Corsi in proporzione al numero totale dei crediti stabilito dai sopracitati DD.MM.

D) CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla S.U.N. nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
2. I corsi di dottorato di ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Regolamento di Ateneo per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca emanato con D.R. 2812 del 24.8.1999.

E) MASTER DI I e II LIVELLO

1. La S.U.N., in attuazione dell'art. 1, comma 15, della Legge 14.1.1999, n. 4, con autonome deliberazioni che saranno comunicate al M.U.R.S.T., può attivare - disciplinandoli con appositi ordinamenti didattici – Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master universitari di primo e secondo livello.
2. Sulla base di apposite convenzioni la S.U.N. può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
3. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Specialistica.
4. La durata dei Corsi di Studio per il conseguimento del Master, sarà definita dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi, in proporzione al numero totale dei crediti di cui al precedente comma.

Art. 6 (Offerta didattica integrativa: Corsi Integrativi)

1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta didattica, possono, altresì essere istituiti, su proposta delle Strutture Didattiche interessate, previa approvazione del

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche in collaborazione con enti esterni, i sottoelencati Corsi di Studio Integrativi:

- a) Corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- b) Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- c) Corsi di formazione permanente;
- d) Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
- e) Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) appartenenti al sistema della Formazione integrata superiore (FIS);
- f) Corsi Singoli (monodisciplinari o integrati), Corsi intensivi, Corsi di Recupero.

2. Nell'ambito dell'offerta didattica integrativa la S.U.N. promuove, altresì, le seguenti attività didattiche integrative:

- a) attività di orientamento alla scelta del corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- b) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'accesso al primo anno di Corso;
- c) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore, per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia, infine, a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- d) attività di tutorato, di cui al successivo articolo 7;
- e) attività di tirocinio di cui al successivo articolo 8;
- f) attività didattiche integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
- g) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, ecc.);
- h) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;

3. La partecipazione alle attività di cui sopra ed i crediti eventualmente acquisiti al termine delle stesse possono essere certificati.

4. Le singole Strutture Didattiche organizzano le attività didattiche integrative con la eventuale partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e soggetti esterni all'Ateneo.

5. L'eventuale piano finanziario sarà predisposto dagli organi collegiali delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività didattica integrativa.

Art. 7 (Attività di orientamento e tutorato)

1. Le Strutture Didattiche, sentito il Consiglio degli studenti, determinano le attività tutoriali in fase di programmazione annuale, provvedendo a darne la massima diffusione.

2. Il tutorato è finalizzato ad assistere gli studenti durante il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli, al miglioramento della preparazione dello studente

mediante un approfondimento personalizzato della didattica. In particolare, le attività tutoriali mirano al recupero di lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro personale, all'individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e del docente per preparare la tesi di laurea.

3. L'Università provvede all'istituzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento con il supporto dei docenti delegati per tali tipi di iniziative. Tale servizio può operare anche in collaborazione con altri Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed altri Enti Pubblici o Privati. L'Università provvede altresì all'istituzione, all'interno di ogni Corso di studio, di un servizio di tutorato.

Art. 8 (Attività di Tirocinio)

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa esterna o interna alla S.U.N., con il fine di consentire l'apprendimento delle modalità di applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite.

2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutore universitario, e il tutore della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

3. La durata del tirocinio dovrà essere proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o di un gruppo di insegnamenti.

4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipulazione di apposita convenzione approvata, su proposta della Struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Qualora la convenzione sia conforme ad uno schema tipo già approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere del Senato Accademico, è approvata direttamente dalla struttura didattica competente ed è stipulata dal responsabile della Struttura stessa.

Art. 9 (Convenzioni per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività didattiche)

1. La S.U.N., su proposta della Struttura didattica competente, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture anche extra universitarie per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività didattiche svolte nell'ambito dell'offerta didattica di base ed integrativa dell'Ateneo.

Art. 10 (Manifesto dell'offerta didattico-formativa)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno le Strutture Didattiche stabiliscono per ciascun Corso di studi il piano dell'offerta didattico-formativa di base relativo al successivo anno accademico, indicando i piani di studio dei Corsi di Studio con l'elenco degli insegnamenti (monodisciplinari o integrati) attivati, i relativi crediti nonché le eventuali propedeuticità e sbarramenti. Entro la stessa data le Strutture Didattiche determinano altresì il piano delle attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, relativo al successivo anno accademico.

2. Entro il 30 luglio la S.U.N. provvede ad emanare il manifesto dell'offerta didattica di base e integrativa, sulla base dei piani di cui ai precedenti commi; esso costituisce il manifesto dell'offerta didattico-formativa della S.U.N. per il successivo anno accademico.

Art. 11 (Valutazione e revisione periodica dell'offerta didattica)

1. La S.U.N., secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera I), del DM 509/1999, procede ad una sistematica azione di valutazione delle attività didattiche.
2. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione Interno per la Didattica e delle Commissioni di cui al successivo articolo e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni assicura almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco delle Facoltà, delle Classi di Corsi di Studio e dei Corsi di Studio attivati dalla S.U.N. nonché della complessiva offerta didattica dell'Ateneo. In questo senso compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio su cui insiste la S.U.N.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M. 509/99, la S.U.N. può proporre, nei termini e con le modalità previste dalla predetta norma, modifiche o istituzioni di singole Classi rispetto a quelle determinate dai DD.MM.

Art. 12 (Commissioni per il monitoraggio dell'offerta didattica)

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione Didattica quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione effettua studi e rilevazioni statistiche su vari aspetti dell'attività didattica da sottoporre anche agli studenti; essa propone al Consiglio di Facoltà le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica. Inoltre, almeno ogni tre anni, esprime parere sulla revisione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
3. La Commissione è presieduta dal Preside o da suo delegato. La composizione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà.
4. Ogni Struttura Didattica può istituire una Commissione didattica con compiti analoghi a quelli della Commissione di Facoltà. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio della Struttura o da un suo delegato. La composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico della Struttura didattica, garantendo la presenza di docenti e studenti scelti in numero paritetico in seno al Consiglio della Struttura medesima.

TITOLO III (ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA)

Art. 13 (Attività didattiche)

1. L'attività didattica svolta nell'ambito di ciascun Corso di Studio comprende lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di campo, visite tecniche guidate.
2. Ogni anno di Corso può anche essere articolato in più periodi didattici (semestri e quadrimestri). Il semestre ha la durata di almeno tredici settimane di effettiva attività, il quadrimestre di almeno nove settimane di effettiva attività.

3. La durata e l'articolazione dei Corsi sono stabiliti dalla relativa Struttura Didattica. Possono essere previste particolari forme di attività didattiche quali ad esempio Corsi di Insegnamento Integrati che si configurano come Corsi di Insegnamento Monodisciplinari, in cui le lezioni sono svolte in moduli coordinati, da due o più docenti che faranno tutti parte della Commissione d'esame. Le Strutture didattiche possono avvalersi anche di forme e strumenti di insegnamento a distanza.
4. Al Preside compete la vigilanza sul corretto ed efficiente svolgimento delle attività didattiche.

Art. 14 (Copertura degli insegnamenti)

1. Ai sensi e secondo le procedure definite dalla Legge e dai Regolamenti di Ateneo, i Consigli di Facoltà - nell'ambito di un preciso piano di sviluppo didattico e scientifico dei Corsi di Studio attivati, tenuto conto del parere dei Dipartimenti e delle proposte provenienti dalle Strutture Didattiche interne – propongono al Senato Accademico la copertura, per reclutamento e/o per trasferimento, di posti di ricercatore, di professore associato e di professore ordinario nonché l'affidamento di incarichi di insegnamento per supplenza, contratto o a titolo gratuito.

Art. 15 (Attribuzione dei compiti didattici ai docenti)

1. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, le Facoltà, su proposta dei Consigli delle Strutture Didattiche interessate e nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative tra i professori e i ricercatori in modo da distribuire omogeneamente i carichi di lavoro, assicurare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell'ambito delle Strutture Didattiche e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il Consiglio di Facoltà ed i Consigli delle Strutture Didattiche interessate.

2. Il Consiglio di Struttura Didattica può deliberare che uno o più insegnamenti, oppure moduli di tali insegnamenti, siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto di altro corso di studi della Facoltà o di altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente. In caso di motivato diniego, la richiesta di mutuaione può essere rivolta al Senato Accademico, che delibera in merito.

Art. 16 (Doveri dei Docenti)

1. I Consigli delle Strutture didattiche stabiliscono l'impegno dei docenti dei Corsi di insegnamento in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.

2. L'eventuale assenza del docente va motivatamente segnalata al responsabile della Struttura Didattica e opportunamente comunicata agli studenti con congruo anticipo.

3. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta.

4. I ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono tenuti a compilare e a tenere costantemente aggiornato un registro in cui devono essere annotate tutte le attività didattico-formative svolte, oltre che le attività integrative.

5. I registri di cui ai punti 3 e 4 sono ostensibili ad ogni richiesta del Preside di Facoltà o del Rettore e vanno consegnati al termine dell'anno accademico al Preside che provvederà alla conservazione degli stessi dandone comunicazione all'Amministrazione

in caso di inadempimenti.

6. I professori e i ricercatori sono, inoltre, tenuti a presentare al Preside di Facoltà, entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico, una dichiarazione attestante le attività didattiche svolte.

7. Ogni docente responsabile di un Corso assicura il ricevimento degli studenti secondo le modalità previste dai Regolamenti delle Strutture didattiche. I giorni e gli orari di ricevimento devono essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione all'Albo del Corso di Studi.

Art. 17 (Cultori della materia)

1. Il docente responsabile di un insegnamento può proporre al Consiglio di Facoltà, per il tramite del Collegio didattico del Corso, la nomina di cultori della materia.

2. Il Consiglio di Facoltà, vagliato il curriculum del candidato da cui emergano specifiche competenze nella disciplina per cui è proposto e che abbia conseguito la laurea specialistica da almeno un biennio, delibera in merito alla nomina dello stesso. Il Preside, a seguito della delibera di Facoltà, procede formalmente alla nomina.

TITOLO IV (SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA DA PARTE DELLO STUDENTE)

Art. 18 (Modalità e termini per le immatricolazioni e le iscrizioni)

1. Le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di Studio attivati presso la S.U.N. sono indicati nel manifesto annuale degli studi di cui al precedente art. 10 in cui sono altresì disciplinati i termini e le modalità per l'iscrizione di coloro che già forniti di laurea, aspirano ad ottenere l'iscrizione per il conseguimento di altra laurea o diploma. L'Università provvede, di norma, a che le informazioni di cui al precedente capoverso siano tempestivamente comunicate al domicilio degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 29, è vietata l'iscrizione contemporanea a più Corsi di Studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario o di livello universitario. Se la contemporaneità viene rilevata lo studente decade dal Corso di Studi al quale si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Art. 19 (Contratto formativo)

1. Con l'iscrizione da parte dello studente e con l'accettazione dell'iscrizione da parte della S.U.N. è posto in essere un contratto tra studente e Ateneo che ne regola i reciproci rapporti.

2. Le clausole del contratto sono contenute nel Manifesto annuale degli studi che diventa impegnativo per la S.U.N. dal momento della sua pubblicazione.

3. Con l'iscrizione lo studente assume l'impegno a versare le tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto per l'intero anno accademico, a seguire gli insegnamenti, a partecipare alle attività formative previste ivi comprese le attività propedeutiche all'assolvimento degli eventuali obblighi formativi. Assume altresì

l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Ateneo.

4. Con l'accettazione dell'iscrizione l'Università assume l'impegno a garantire la prestazione dei servizi formativi secondo criteri di qualità e regolarità in base alle modalità previste dagli ordinamenti didattici e dai piani annuali degli insegnamenti, nonché adeguati servizi di tutorato. In caso di modifiche agli ordinamenti didattici o dei piani annuali degli insegnamenti l'Università si impegna a garantire il completamento degli studi secondo l'ordinamento vigente nell'anno della immatricolazione, assicurando il pieno riconoscimento dei crediti già acquisiti.

Art. 20 (Ammissione ai Corsi di Studio)

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali. Gli altri requisiti per l'accesso ai Corsi di Studio sono indicati all'art. 6 del presente Regolamento o dai Regolamenti delle Strutture Didattiche.

2. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. La mancanza o la lacunosità di tali requisiti culturali prende il nome di debito formativo.

Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, su proposta dei Collegi Didattici, i Consigli di Facoltà, possono prevedere, internamente a ciascun Corso di Laurea, attività didattiche o Corsi integrativi obbligatori da svolgersi anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, entro il primo anno di corso. Tale obbligo formativo aggiuntivo può essere assegnato anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

3. Per l'ammissione ai Corsi di Studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti Didattici indicano in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso.

Art. 21 (Ammissione ai Corsi di Studio a numero programmato)

1. Nel rispetto della disciplina prevista da specifiche norme legislative relativamente alle limitazioni dell'accesso a Corsi di Laurea ed a Scuole di Specializzazione, la S.U.N. può determinare una limitazione annuale delle iscrizioni ai propri corsi di studio, in rapporto alle disponibilità delle relative strutture didattico-scientifiche nonché di personale docente e non docente.

2. L'accesso programmato è deliberato dal Senato Accademico, autonomamente o su proposta delle singole strutture didattiche, fissando le modalità del concorso per la selezione, i programmi e i criteri di valutazione.

3. Le selezioni per l'accesso ai Corsi di Studio a Numero programmato possono essere svolte anche unitamente ad altri atenei, per identiche Facoltà o Corsi di Studio.

4. Il bando relativo è emanato dal Rettore il quale nomina altresì la commissione di concorso che dovrà essere composta da un numero di membri congruo al numero dei concorrenti e, comunque, non inferiore a cinque.

5. I partecipanti alle selezioni sono ammessi in ordine di graduatoria. Se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili, la prova selettiva non viene tenuta. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino

all'immatricolazione si provvederà ad interpellare gli altri studenti secondo l'ordine di graduatoria. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, i posti ancora disponibili non vengono assegnati. Non è ammessa la ripetizione della prova selettiva.

Art. 22 (Ammissione ai Corsi Integrativi)

1. Nei termini e con le modalità indicate nel manifesto dell'offerta didattica, gli studenti interessati che abbiano i requisiti per l'accesso all'istruzione universitaria, anche già iscritti presso altri Corsi di Studio, possono essere ammessi a seguire Corsi Integrativi (Corsi Singoli, Corsi Intensivi e Corsi di Recupero) al fine di acquisire crediti eventualmente spendibili presso altri corsi di studio o per motivi di aggiornamento e/o approfondimento culturale e professionale nonché per assolvere i debiti formativi.
2. Gli eventuali crediti acquisiti a seguito del superamento delle verifiche di profitto potranno essere certificati.

Art. 23 (Curricula)

1. Lo studente deve seguire uno dei curricula fissati dall'Ordinamento del Corso di Studi definendo nell'ambito del curriculum prescelto, i corsi di insegnamento a sua scelta.
2. I curricula indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai Decreti d'Area, e dai relativi Ordinamenti dei Corsi di Studio, la denominazione dei singoli Corsi di insegnamento specificando:
 - a) Il periodo temporale in cui il corso o il modulo sarà svolto;
 - b) Il numero dei crediti attribuiti a ciascuno di essi;
 - c) Le eventuali propedeuticità.

Art. 24 (Crediti formativi universitari)

1. Per ciascun Corso di Studio, in aderenza con i Decreti di Area, le Strutture Didattiche determinano, i crediti formativi per ogni anno di studio e la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, stabilita dal Consiglio di Struttura Didattica.

Art. 25 (Programmazione delle attività didattiche e degli esami)

1. L'anno accademico inizia il primo novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Rettore determina il calendario accademico tenuto conto delle festività civili e religiose.
2. Le Strutture Didattiche determinano, per ciascun anno accademico, in base al calendario accademico:
 - a) Il calendario delle lezioni e delle altre attività didattiche (esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di campo visite tecniche guidate, ecc.), tenuto conto che:
 - ciascun corso non può avere inizio prima del 15 settembre e non può ultimarsi oltre il 30 giugno;
 - ogni anno di Corso può anche essere articolato in più periodi didattici (semestri e quadrimestri): il semestre ha la durata di almeno tredici settimane di effettiva attività, il quadrimestre di almeno nove settimane di effettiva attività;

b) le sessioni d'esami di profitto e finali, prevedendo, per ogni anno di Corso almeno tre sessioni: estiva, autunnale e invernale;

c) le date degli appelli degli esami di profitto e finali, fermo restando che:

- per ciascuna sessione non possono essere previsti meno di due appelli intervallati da almeno 15 giorni;

- gli appelli, una volta iniziati, debbono essere portati a compimento entro i termini della sessione fatte salve eventuali deroghe, per gravi ed eccezionali motivi, autorizzate dal Preside;

- le date degli esami non possono essere in alcun caso anticipate e non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Preside della Facoltà;

- nel caso di Corsi organizzati per semestri, va rispettato il principio della non sovrapposizione degli esami e delle lezioni; tale principio non si applica per gli studenti fuori corso.

3. Il calendario delle lezioni, delle altre attività didattiche, e degli esami nonché le date di ricevimento dei singoli docenti deve essere portato a conoscenza degli studenti, a cura del Responsabile delle Strutture Didattiche, con congruo anticipo. In particolare le date delle sessioni d'esami e degli appelli devono essere portate a conoscenza degli studenti almeno 60 giorni prima della data d'inizio della sessione.

Art. 26 (Valutazione del profitto)

1. Ai fini della valutazione del profitto lo studente deve:

a) essere regolarmente iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti;

b) aver ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza obbligatoria nel rispetto dei singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

c) aver osservato le propedeuticità e gli sbarramenti se previsti dal piano di studi.

2. La valutazione del profitto può essere effettuata con prove orali, scritte, grafiche o di laboratorio. Le prove orali possono essere precedute da prove scritte, grafiche o di laboratorio. Le modalità di svolgimento delle prove sono stabilite dal titolare dell'insegnamento cui spetta portarle a conoscenza degli studenti, del Coordinatore del Corso di Studio e del Preside della Facoltà all'inizio del relativo Corso.

3. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Preside di Facoltà, che garantisce adeguate forme di pubblicità.

4. La predetta Commissione è costituita da almeno due membri dei quali uno è il docente al quale la Struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente, un ricercatore universitario, un assistente o tecnico laureato in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine, o un cultore della materia nominato dalla Facoltà.

Nel caso di un'unica prova di valutazione per più insegnamenti o moduli, della Commissione fanno parte tutti i titolari degli insegnamenti o moduli.

Per gli esami ed i colloqui di lingua, la Commissione può essere composta oltre che dal titolare dell'insegnamento o dal supplente che la presiede, da almeno un collaboratore linguistico o da altro docente della Facoltà.

La composizione delle Commissioni d'esame va portata, a cura delle Presidenze, a conoscenza degli studenti con affissione all'albo della struttura e comunicata alla segreteria studenti della rispettiva Facoltà.

5. Le Commissioni sono presiedute dal responsabile del corso di insegnamento o, in caso di impedimento da un sostituto nominato dal Preside. Nel caso di un'unica prova di valutazione per più insegnamenti o moduli, l'atto di nomina stabilisce chi tra questi sia il presidente.

Il presidente può disporre l'articolazione della commissione in sottocommissioni, assicura la propria attiva presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami.

6. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi e si intende superato con una votazione minima di 18/30. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all'unanimità menzione della lode.

7. Il superamento della prova di profitto determina l'acquisizione dei relativi crediti.

8. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.

9. In ciascuna sessione d'esame lo studente può sostenere gli esami di cui è in debito. Nella stessa sessione non può essere sostenuto più di una volta il medesimo esame.

Art. 27 (Acquisizione dei crediti)

1. Le modalità di acquisizione dei crediti derivanti da attività formative diverse da quelle di previste ai successivi commi sono definite e disciplinate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi dell'art. 12 del D.M. 3.11.1999, n. 509.

2. L'accertamento dell'acquisizione dei crediti formativi può avvenire oltre che tramite un esame di profitto anche mediante un colloquio o una prova grafica o di laboratorio.

3. Moduli di attività didattiche diverse dall'insegnamento frontale (frequenza a stages, ecc.) determinano l'acquisizione dei relativi crediti mediante opportuna certificazione della attività didattica medesima.

Art. 28 (Periodi di studio all'estero)

1. La S.U.N. favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

2. Gli studenti della S.U.N. possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali.

3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di Facoltà, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del Parere espresso dal Consiglio della Struttura Didattica competente.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio della Struttura Didattica sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.

5. Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Unione Europea oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner o istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.

6. Il Consiglio di Struttura Didattica attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di criteri precedentemente fissati nonché il numero di crediti coerente con il proprio ordinamento didattico.

7. Le esperienze didattiche comunque acquisite all'estero possono essere considerate dal Consiglio di Struttura Didattica ai fini dell'attribuzione di crediti, o dalla Commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 29 (Sospensione del Corso di Studi)

1. Con istanza, debitamente documentata da presentarsi entro i termini previsti per l'iscrizione, lo studente può chiedere alla Facoltà di appartenenza la sospensione della propria carriera universitaria - per una durata massima pari alla durata legale del corso di studi - per gravi motivi di salute, personali, familiari o per motivi di studio. In particolare, lo studente ha titolo alla sospensione per frequentare un altro Corso di studi di livello universitario, salvo quanto previsto da specifiche norme limitative in materia.

2. La riattivazione della carriera avverrà ad istanza documentata dell'interessato.

3. Eventuali crediti acquisiti potranno essere valutati, al momento della riattivazione della carriera, nell'ambito del curriculum precedentemente sospeso.

Art. 30 (Studenti fuori corso e ripetenti)

1. Lo studente si considera:

a) fuori corso quando, avendo frequentato, non abbia acquisito, nei termini temporali, tutti i crediti previsti dalla carriera scolastica; lo studente fuori corso non ha obbligo di frequenza;

b) ripetente qualora non abbia frequentato tutti i corsi relativi agli insegnamenti previsti dal proprio curriculum formativo, per l'acquisizione dei crediti minimi da conseguire nell'anno accademico di riferimento.

2. La collocazione nella posizione di fuori corso o di ripetente implica per gli studenti il rispetto delle norme previste in merito dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 31 (Trasferimento da altri Atenei e passaggio ad altri Corsi di Studio)

1. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento da o per altra sede universitaria o di passaggio da uno ad altro Corso di laurea o di laurea specialistica, sono fissati dal 15 settembre al 30 ottobre. Domande oltre i termini così fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore, comunque non oltre il 31 dicembre.

2. Le domande di trasferimento presso la S.U.N. di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà di destinazione, che valuta, sentito il parere del Consiglio del Corso di Studio interessato, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. I Regolamenti delle strutture didattiche, possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche se previsto da apposite convenzioni; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta,

all'interno dei curricula individuali, di attività formative, impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici, con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).

Il trasferimento o il passaggio che non comporti il riconoscimento di crediti viene effettuato in via amministrativa.

3. Lo studente che si trasferisce presso Corsi di Studio della S.U.N. non può a sua volta trasferirsi ad altro Ateneo prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui è stato effettuato il trasferimento.

4. Salvo diversa Delibera del Senato Accademico, il trasferimento presso i Corsi di Studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che, partecipino alle prove di ammissione al Corso presso la S.U.N. e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoria.

Art. 32 (Rinuncia agli studi)

1. Lo studente si considera rinunciatario quando eserciti, con atto scritto, la facoltà di porre termine alla propria carriera universitaria prima del conseguimento del titolo finale.

2. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti.

Art. 33 (Decadenza dalla qualità di studente)

1. Decade dallo status di studente universitario della S.U.N.:

a) Lo studente che non abbia sostenuto, con esito positivo almeno un esame in un numero di anni accademici pari alla durata legale degli studi;

b) Lo studente che al termine di un numero di anni accademici pari al doppio della durata legale degli studi non abbia conseguito almeno i 2/3 (due terzi) dei crediti previsti dal proprio curriculum di studi;

c) Lo studente che avendo acquisito almeno 2/3 (due terzi) dei crediti, in un numero di anni accademici pari al doppio della durata legale degli studi, non acquisisca tutti i crediti rimanenti per il conseguimento del titolo di studio entro un ulteriore anno accademico di proroga.

2. Lo studente che abbia conseguito almeno i 2/3 (due terzi) dei crediti previsti dal proprio curriculum didattico, può chiedere di essere sottoposto alla valutazione di una apposita Commissione Permanente, nominata dal competente Consiglio di Facoltà. Tale Commissione avrà il compito di rilevare eventuali difficoltà incontrate dallo studente nella preparazione con profitto di discipline d'esame e potrà avviare lo studente medesimo a specifici Corsi Integrativi di Recupero anche in deroga al termine di cui alla lettera c) del comma precedente.

Art. 34 (Prova finale per il conseguimento dei titoli accademici)

1. Per sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve:

a) aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi almeno 20 gg. prima della seduta di prova finale;

b) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti;

c) aver presentato il lavoro di tesi, se previsto;

d) risultare iscritto all'ultimo anno del relativo corso.

Il competente Ufficio di Segreteria studenti verifica gli elementi di cui sopra e comunica alla Presidenza ed al Coordinatore del Corso di Studi l'ammissibilità dello

studente all'esame finale per il conseguimento del titolo.

2. La prova finale si svolge sotto la responsabilità di una Commissione che garantisce adeguate forme di pubblicità.

La Commissione di valutazione è composta da almeno sette membri, compreso il presidente; è nominata, per competenza diretta o delegata, dal Preside di Facoltà su proposta del Coordinatore del Collegio Didattico ed è comunicata al competente Ufficio di Segreteria Studenti.

La Commissione è costituita da almeno quattro professori di ruolo della S.U.N. oltre che da ricercatori, assistenti ordinari e tecnici laureati di cui all'art. 16 L. 341/90. Con voto consultivo, possono partecipare ai lavori delle commissioni, in qualità di correlatori, qualificati esperti del settore.

3. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Preside o suo delegato.

4. La valutazione della prova finale tiene conto sia della formazione acquisita nel corso degli studi sia della dissertazione finale. I Regolamenti dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.

La Commissione dispone di centodieci punti. L'esame si intende superato se il candidato ha conseguito un punteggio minimo di 66/110.

Qualora il voto finale sia 110/110, a giudizio unanime della Commissione può essere concessa la lode ed, in tal caso, anche la menzione della dignità di stampa.

5. Il verbale della prova finale è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della Commissione con funzioni di segretario.

6. Se il candidato non supera la prova finale la stessa può essere ripetuta non prima che sia trascorso un semestre durante il quale il candidato dovrà approfondire, sotto la guida di un tutor, gli argomenti indicati dalla Commissione.

Art. 35 (Riconoscimento degli studi compiuti all'estero)

1. Gli studenti comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'art. 39 – 5° comma – del D.Lgs. n. 286/1998, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento in Italia presso la S.U.N., possono avanzare richiesta in tal senso. Salvo diversa disposizione ministeriale, la richiesta di riconoscimento del titolo accademico estero e la relativa documentazione deve essere presentata presso la S.U.N. dal 01 agosto al 05 novembre.

2. Gli extracomunitari residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento, possono avanzare richiesta in tal senso con la relativa documentazione presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per territorio, salvo diversa disposizione Ministeriale, entro il 31 agosto. La suddetta Rappresentanza provvederà, quindi, ad inviarla alle istituzioni universitarie entro il 5 novembre.

3. Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio con una Commissione appositamente nominata dal Preside. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non può ottenere il riconoscimento, né può ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.

4. Nel caso di superamento della predetta prova di lingua, sulla richiesta di riconoscimento del titolo accademico estero, delibera il Senato Accademico, su proposta

del competente Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero nonché dei crediti formativi acquisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Facoltà rappresenti esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i sessanta giorni successivi, degli atti supplementari.

5. Il Senato Accademico può assumere una delle seguenti deliberazioni:

a) dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di uno di quelli conferiti dalla S.U.N.; in tal caso il riconoscimento sarà formalizzato con Decreto del Rettore;

b) ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale del corso di studi, con dispensa totale dall'acquisizione dei crediti previsti come necessari per il conseguimento del titolo finale dall'ordinamento didattico del corrispondente corso di studio; nel caso di esito positivo della prova di profitto finale, allo studente interessato sarà rilasciato il relativo titolo di studio;

c) ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale del corso di studio, con dispensa parziale dall'acquisizione dei crediti previsti come necessari per il conseguimento del titolo finale dall'ordinamento didattico del corrispondente corso di studio; in tal caso lo studente interessato, per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo, dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito dal Senato Accademico; in caso di esito positivo della prova di profitto finale allo studente sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Art. 36 (Certificazioni)

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. In questo certificato saranno trascritti i contenuti formativi di ciascuna attività didattica, come formulati nel Manifesto degli studi. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, in lingua italiana e inglese.

3. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dallo studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento dei crediti conseguiti.

Art. 37 (Sanzioni disciplinari a carico degli studenti)

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione universitaria senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2. Il Rettore si avvale di una Commissione di disciplina composta dal Rettore o suo delegato che la presiede, dal responsabile della Struttura didattica interessata e da un rappresentante del Consiglio degli Studenti nella medesima Struttura.

3. Le sanzioni che si possono comminare sono le seguenti:

a) ammonizione;

- b) interdizione temporanea dal Corso di Studio;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
 - d) esclusione dall'Università;
4. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta della Commissione di disciplina.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 3 vengono comminate dal Rettore, o da suo delegato, previa audizione dello studente che può presentare le sue difese anche per iscritto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera scolastica.

Art. 38 (Gravami)

1. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Rettore su parere delle strutture didattiche competenti. I provvedimenti rettorali sono definitivi.

Art. 39 (Laurea ad honorem)

1. La Laurea specialistica ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline del Corso di Studio per cui è concessa.
2. La proposta di conferimento è avanzata dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico che delibera in merito. In caso di approvazione, la proposta viene trasmessa al M.U.R.S.T. per acquisirne il parere.
3. La Laurea specialistica ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

TITOLO V (NORME TRANSITORIE E FINALI)

ART. 40 (Transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici)

1. E' assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti presso la SUN, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. In alternativa, questi possono optare per l'iscrizione ai corsi di studio di questo Ateneo regolati dai nuovi ordinamenti didattici, parte integrante del presente Regolamento. Ai fini dell'opzione, i Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio riformuleranno in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi Universitari e i Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della Laurea.
3. Le opzioni di cui al precedente comma 1 vengono considerate come richieste di passaggio di corso e sono disciplinate dai Regolamenti di Facoltà.
4. Fatte salve le Scuole istituite in applicazione di specifiche norme di Legge o di Direttive dell'Unione Europea, le Scuole di Specializzazione attualmente istituite presso la S.U.N. saranno disattivate con Decreto del Rettore, previa apposita delibera del Senato Accademico, entro l'anno accademico 2002/2003.

Art. 41 (Emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, previa osservanza delle procedure di cui all'art. 11 della legge 341/90 ed è pubblicato nell'Albo di Ateneo e delle Strutture. Con le stesse modalità sono apportate eventuali modifiche e/o integrazioni deliberate dal Senato Accademico autonomamente o su proposta delle Strutture Didattiche.

2. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione salve eccezioni motivate da ragioni d'interesse degli studi.

3. I Regolamenti di Facoltà ed i Regolamenti delle altre Strutture Didattiche non direttamente dipendenti dalle Facoltà sono riportati quali allegati al presente Regolamento.

ART. 42 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di istruzione universitaria ed autonomia didattica degli Atenei, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti presso la S.U.N.